



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
 - Ufficio Ambiente -

Prot.n. 484 13 APR. 2021
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 407 del 13 APR. 2021

Numero progressivo di settore n. 35 del 12/04/2021

Rif. Prat. SVAI: 00062670773-13102018-2147

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgsn. 152/06 (e s.m.i.)-Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione e vendita trasformatori In Bassa Tensione (BT) e Media Tensione (MT), ubicato in Località Piantata - S.S. 407 Basentana - Zona Industriale del Comune di Ferrandina (MT).
 Ditta MECA TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE S.r.l. con sede legale in Località Piantata - S.S. 407 Basentana - Zona Industriale del Comune di Ferrandina (MT).

Matera, li _____

L'Istruttore
 P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti

Vista l'istruttoria favorevole si rimette al Dirigente per la firma della determinazione.

Il Responsabile di P.O.

Letta la relazione del Funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2078, Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0033398, datata 10/06/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0009803 del 11/06/2019) con la quale la Ditta "MECA T.E. S.r.l." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività di produzione e vendita di trasformatori elettrici in olio ed in resina, ubicata in Località Piantata – S.S. 407 Basentana – Zona Industriale del Comune di Ferrandina (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, in riferimento all'art. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti :

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte TERZA del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 Aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui alla Parte III riferita alle "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell' 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - "Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017);

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 - "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla "limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170";

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTO il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 "Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche" n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, (Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020);

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II, Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni,
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.),
 - c) riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

CONSIDERATO che

- con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i." all'art. 3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269 commi 2 e 8 ed all'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- per l'attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi alla società ALFACONSULT S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 2347 del 21/12/2018 ai fini dell'espressione di pareri alle emissioni (art. 269 c.8 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), reso nell'ambito del presente procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e fatte proprie da questo Ufficio;

CONSIDERATO che

- la Provincia di Matera – Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – Ufficio Ambiente, con nota del 29 Maggio 2020 Prot. 0007830 ha indetto la Conferenza di Servizi di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), invitando a parteciparvi il solo Comune di Ferrandina (MT) territorialmente individuato come unico soggetto coinvolto nel procedimento per l'espressione del parere di relativa competenza (art. 269, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006) e fissando come termine perentorio per la conclusione della conferenza il 29/06/2020;
- ai fini della Conferenza di Servizi, il Comune di Ferrandina (MT) con nota protocollo G.0012260/2020 del 21/07/2020 (acquisita al protocollo dell'Ente con protocollo n. 0010982 del 21/07/2020), visto il D.P.R. n. 380/01, visto il D.Lgs. n. 152/2006, visto il P.T.C. Consorzio Sviluppo Industriale (approvato con D.C.R. n. 184 del 25/10/2006) – Piano dei Nuclei di Industrializzazione (Approvato con Delibera Commissariale n. 55 del 10/12/2009), visto il Regio Decreto n. 1265/1934, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'A.U.A., nel rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;

PRESO ATTO che la Ditta "MECA T.E. S.r.l." è in possesso di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue non recapitate in rete Sig. Cuccarese Riccardo: Determinazione n. 1006 del 13 Maggio 2015 – Numero progressivo di settore 125 del 13 Maggio 2015 – Prot. n. 12422 del 13/05/2015 - Area V Tutela del Territorio - Provincia di Matera;
- autorizzazione definitiva allo scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale pavimentato di un opificio industriale, sito nel Comune di Ferrandina (MT) in Località S.S. 407 "Basentana"- Zona Industriale - Sig. Cuccarese Riccardo: Determinazione Prot. 17295 del 13/07/2016 - Area III – Provincia di Matera;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività a ridotto inquinamento atmosferico: Determinazione n. 1271 del 5 Luglio 2018 – Numero progressivo di settore 106 del 5 Luglio 2018 – Prot. n. 1439 del 05/07/2018 – Ufficio Ambiente – Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – Provincia di Matera;

CONSIDERATO che la Ditta "MECA T.E. S.r.l.", con sede legale ed insediamento ubicato su un tratto di strada complanare alla S.S. 407 Basentana - Zona Industriale - Loc. Piantata del Comune di Ferrandina (MT), Foglio 63 Particella 338, svolge attività di produzione e vendita di trasformatori elettrici in olio ed in resina con certificazioni UNI EN ISO

9001 ed UNI EN ISO 14001; è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al rilascio dei titoli abilitativi previsti dal DPR 59/2013 art. 3 comma 1, lettere a) e c);

ESAMINATA la documentazione tecnica a corredo dell'istanza si evince quanto segue:

- la Ditta MECA T.E. S.r.l. operante nel settore elettromeccanico, effettua manutenzione, riparazione e modifica di apparecchiature elettriche, motori a corrente alternata e continua, elettromagneti, elettropompe, pompe sommerse. Inoltre, produce e vende trasformatori elettrici in olio ed in resina a Bassa Tensione (BT) e Media Tensione (MT). Dal ciclo produttivo per la produzione di trasformatori nuovi si genera l'unica emissione in atmosfera convogliata di cui la Ditta MECA T.E. S.r.l. richiede titolo abilitativo A.U.A.;
- all'interno del ciclo produttivo non è previsto l'utilizzo di combustibili solidi, liquidi o gassosi poiché tutte le macchine ed i forni sono alimentati con energia elettrica;
- non sono presenti impianti termici, poiché gli ambienti di lavoro vengono riscaldati mediante splits (uffici) e stufe al quarzo (comparti di produzione);
- il ciclo di produzione dei trasformatori nuovi si suddivide nelle seguenti fasi:
 - Fase 1: stoccaggio materiale,
 - Fase 2: costruzione avvolgimenti di Bassa Tensione (BT) con prelievo materie prime dal magazzino,
 - Fase 3: costruzione avvolgimenti di Media Tensione (MT) con prelievo materie prime dal magazzino,
 - Fase 4: apertura nucleo magnetico ed inserimento avvolgimenti BT/MT,
 - Fase 5: chiusura circuito magnetico e circuito elettrico,
 - Fase 6: trattamento termico del frutto del trasformatore - **ESSICCAZIONE IN FORNO**,
 - Fase 7: chiusura in cassa del frutto del trasformatore
 - Fase 8: riempimento con olio minerale in autoclave,
 - Fase 9: prove e misure elettriche,
 - Fase 10: inserimento accessori,
 - Fase 11: stoccaggio finale del trasformatore completo;
- nel processo di **ESSICCAZIONE IN FORNO (Fase 6)** si generano le uniche emissioni in atmosfera dovute al trattamento termico dell'intermedio di produzione definito "frutto" del trasformatore;
- il "frutto" del trasformatore viene inserito nei forni, siglati F1 ed F2, all'interno dei quali si effettua l'essiccazione che permette di far aderire, mediante disidratazione e senza alcuna sostanza chimica, la carta ad alta rigidità dielettrica che isola gli avvolgimenti dei frutti dei trasformatori agli avvolgimenti stessi;
- l'effluente convogliato dai forni non è gravato da particolari inquinanti poiché convoglia, in un condotto dedicato siglato con E1, esclusivamente l'aria calda generata dai forni nel processo di essiccazione;
- non sono previsti impianti di abbattimento poiché l'effluente convogliato nel condotto E1 risulta privo di inquinanti;
- il condotto è dotato di tronchetto di prelievo a norma e di controflangia di presa per permettere eventuali misurazioni dell'effluente;

PRESO ATTO che dalla relazione tecnica si evince che:

- l'attività da esercitarsi presso l'impianto appartiene al settore produzioni e riparazioni elettromeccaniche;
- la destinazione urbanistica della zona nella quale è ubicato l'impianto fa parte della zona industriale del Comune di Ferrandina (MT);
- non si utilizzano prodotti vernicianti e solventi contenenti COV classificati con le frasi di rischio H350, H350I, H340, H360, H360F, né prodotti vernicianti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione;
- le emissioni in atmosfera generate dal processo produttivo non producono inquinanti di rilievo, pertanto l'impatto emissivo risulta di scarsa entità;
- ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dell'opificio industriale della MECA T.E. S.r.l. in corpo idrico superficiale, per il quale la Ditta risulta già autorizzata con Determinazione avente Protocollo n. 17295 del 13 luglio 2016 della Provincia di Matera, Ufficio Ambiente, Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, è stato effettuato un accertamento analitico allo scopo di fornire un riscontro circa la qualità del refluo trattato e depurato dai suoi possibili inquinanti per essere conforme alla Tabella n. 3 dell'Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006. Il campionamento, le misure, le prove analitiche e l'ispezione funzionale e tecnica dell'impianto (Certificato n. 47/2018 del 08/08/2018) eseguite dal Consulente Chimico Dott. Chim. Pietro De Lucia con sede in Matera - Via L. Protospata, 53 risultano conformi ai limiti ed alle prescrizioni previste, pertanto il refluo può essere recapitato in corpo idrico superficiale;
- ai fini dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue non recapitate in rete (Fossa Imhoff) di cui la Ditta possiede già autorizzazione rilasciata con Determinazione n. 1006 del 13/05/2015, è stato effettuato, nel febbraio 2003 dal Dott. Giuseppe Amorosi in qualità di tecnico incaricato, uno studio idrogeologico dei terreni interessati dallo scarico di dette acque ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, dal quale si evince che non sono presenti elementi morfologici di discontinuità nel sottosuolo e che pertanto l'area in esame non è soggetta a fenomeni d'instabilità e la litologia del terreno stesso risulta ottimale ad ospitare e smaltire le acque reflue;

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione:

- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;
- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL RESPONSABILE DI P.O.

Geom. Francesco MALVASI



IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la **premessa** costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria art. 14 comma 2 della legge 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "MECA T.E. S.r.l.", relativa all'impianto di produzione e vendita di trasformatori elettrici in olio ed in resina, ubicato in Loc. Piantata - S.S. 407 Basentana - Zona Industriale del Comune di Ferrandina (MT), Foglio di mappa n. 63 Particella n. 338, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3, comma 1, lettere:
 - **a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - **c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;
- 4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'Autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE REFLUE** - attenersi alle condizioni sotto riportate :

PRESCRIZIONI VASCA IMHOFF DISPERDENTE

1. Il trattamento delle acque reflue mediante vasca Imhoff e la dispersione delle acque chiarificate mediante trincea di subirrigazione e/o pozzo assorbente si considerano idonei solo se la struttura di depurazione-dispersione risulterà dimensionata e posta in opera nel rispetto delle distanze e delle specifiche tecniche riportate nelle tabelle dell'Allegato 1 *LINEE GUIDA della Legge Regionale del 29 maggio 2017 n° 9, approvate con la D.G.R. n° 772 del 30/10/2019 e confermate con la D.G.R. n° 380 del 04/06/2020;*
2. la vasca deve essere interrata, avere accesso dall'alto a mezzo di apposita apertura richiudibile ed essere munita di idoneo tubo di ventilazione; essa deve essere caratterizzata dalla presenza di due comparti distinti - il primo di sedimentazione ed il secondo di digestione, per il liquame ed il fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione del refluo afferente alla vasca stessa;
3. i volumi minimi dei comparti di sedimentazione e digestione che la vasca deve avere, in relazione al numero di utenti, sono di 1 e 4 m³ rispettivamente;
4. per tutto il periodo autorizzativo non si dovranno apportare variazioni significative alla tipologia del sistema di trattamento e più in generale alle caratteristiche dello scarico;
5. le distanze minime dalle condotte idriche, pozzi o serbatoi di acqua potabile che la vasca Imhoff dovrà rispettare saranno di almeno 10 metri; per condotte idriche poste a monte della vasca Imhoff, aventi un dislivello maggiore di un metro dalla parte superiore della stessa, la distanza radiale minima non deve essere inferiore a 5 metri;
6. la distanza tra la vasca Imhoff ed il primo muro perimetrale di fondazione del più vicino fabbricato deve essere almeno 5 metri;
7. lo scarico che perviene alla vasca Imhoff deve provenire esclusivamente dai servizi igienici degli uffici, con esclusione delle acque meteoriche;
8. il refluo in uscita dalla vasca dovrà essere recapitato su suolo nel rispetto della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
9. lo smaltimento del refluo in dispersione nel sottosuolo non è ammesso a profondità maggiore di 2 metri dal piano campagna;
10. la falda acquifera più vicina ed a valle del sistema di dispersione della vasca Imhoff, per una distanza di almeno 100 metri da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
11. il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla manutenzione della vasca Imhoff ed alla sua regolare funzionalità, avendo cura di far asportare con periodicità annuale o, alternativamente, al superamento del 20 % della volumetria della vasca, il materiale sedimentato;
12. il titolare dell'autorizzazione deve conferire a ditte autorizzate allo smaltimento i fanghi prodotti nella vasca ed acquisire dalle stesse copia del documento di trasporto (4^a copia del formulario di identificazione del rifiuto) ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i.;
13. Il titolare dell'autorizzazione deve accertarsi che non siano presenti falde acquifere prossime al piano campagna che possano essere influenzate dalla vasca Imhoff e che non vi siano evidenze di manifestazioni di dissesto, né in atto né potenziali, che possano innescare slittamenti sotterranei alla vasca stessa;
14. in caso di modifiche impiantistiche, impiego di nuove tecnologie di depurazione o di modifiche volumetriche della vasca dovute alla variazione del numero di abitanti equivalenti serviti, ristrutturazioni o ampliamenti da cui *derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente*, si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art. n° 124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. che prevede la richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto;

PRESCRIZIONI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA

1. i reflui dovranno essere immessi in corpo idrico superficiale, attenendosi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., - parte TERZA - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche, con obbligo del gestore di rispettare i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3 - scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dei parametri analiticamente significativi ivi elencati;
2. la presenza di anomalie e/o scarico fuori tabella dovrà essere comunicata all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
3. garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso ai punti (2 impianti separati per la medesima superficie scolante) assunti per i campionamenti;
4. effettuare con **periodicità annuale (mesi 12)**, analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi ed inseriti in Tabella 3 - scarico in acque superficiali - dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., mediante certificati di analisi e non con emissione di rapporti di prova, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
5. assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;

6. consentire al personale degli enti preposti al controllo di eseguire tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. n. 128 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 7. inviare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, ferme restanti le operazioni di controllo delle autorità preposte, gli esiti analitici periodici da cui si evinca che i parametri rilevati rientrino nei limiti definiti dalla Tab. n. 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06;
- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

QUADRO PRESCRITTIVO

1. i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata;
2. l'eventuale aumento della concentrazione degli inquinanti fino al limite autorizzato dovrà essere tale da non superare comunque il valore del flusso di massa che si ottiene dal prodotto del limite di concentrazione, indicato nella tabella riassuntiva delle emissioni, per la portata dell'effluente gassoso secco;
3. per l'analita V.O.C. come **Carbonio Organico Totale** non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere al flusso emissivo del condotto E1 mediante tronchetti di prelievo regolamentati dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;
4. il tronchetto di prelievo dovrà essere posto in un tratto rettilineo, pari a 5 diametri idraulici del condotto rettilineo a monte del piano di campionamento e 2 diametri idraulici a valle (NOTA 4, lettera b, punto 6.2.1 della Norma UNI EN 15259: 2008) in una sezione del condotto con forma e sezione trasversale costanti (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nel punto centrale di un tratto rettilineo il più lungo possibile;
5. il punto di prelievo deve essere agevolmente raggiungibile in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posto tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la norma UNI EN 15259 e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08).
6. Il condotto deve essere identificabile univocamente mediante apposita targa con sigla alfanumerica (es. E1, ecc.) per non generare confusione sull'attribuzione dell'emissione;
7. predisporre che l'ubicazione del condotto e la quota dello scarico aeriforme sia conforme a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;
8. eseguire, nell'arco di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento conclusivo da parte dello sportello telematico SUAP di Ferrandina (MT) una determinazione dell'emissione siglata E1;
9. effettuare i controlli analitici successivi a quelli previsti al punto g) con periodicità pari a **mesi dodici** per l'emissione siglata E1;
10. i consumi medi di vernici e solventi (attività a ridotto inquinamento - lettera g) dell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. - Art. n. 272, comma 2, modificato dal D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102) per prodotti vernicianti (diluente per vinilici) devono essere deducibili dalle fatture di acquisto e/o dalle schede dei movimenti del magazzino, conservate a cura del responsabile dell'impianto e a disposizione dei competenti organi di controllo;
11. non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti C.O.V., classificati con le classi di rischio H340, H350, H350i, H360F, H360D ed H341 (attività a ridotto inquinamento - lettera g) dell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. - Art. n. 272, comma 2, modificato dal D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102);
12. non sono ammessi prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb e Cd nella pigmentazione (attività a ridotto inquinamento - lettera g) dell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. - Art. n. 272, comma 2, modificato dal D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102);
13. le schede di sicurezza dei solventi e delle materie prime utilizzate devono ugualmente essere conservate a cura del responsabile dell'impianto ed a disposizione dei competenti organi di controllo (attività a ridotto inquinamento - lettera g) dell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. - Art. n. 272, comma 2, modificato dal D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102);

14. la ditta è tenuta, inoltre, a rispettare le prescrizioni, limitazioni e condizioni contenute nell'Allegato 1, lettera g) del D.P.R. 59/2013 per quanto specificamente attinente alle fasi lavorative dell'attività a ridotto inquinamento - lettera g) dell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. - Art. n. 272, comma 2, modificato dal D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102;
15. considerato che il quantitativo di prodotti vernicianti nell'attività a ridotto inquinamento è inferiore a 5 kg/giorno, non sono prescritti controlli analitici, fatta salva la facoltà da parte degli organi di controllo territorialmente competenti di disporre accertamenti sulle emissioni diffuse; il rispetto delle prescrizioni sulle emissioni diffuse avviene mediante la verifica delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività;
16. comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina (MT), competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui ai punti h) ed i) con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova;
17. annotare, eseguiti i prelievi dell'effluente, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure, le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione degli eventuali sistemi di abbattimento;
18. comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici (15) giorni prima;
19. gli esiti delle rilevazioni analitiche periodiche devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
20. poiché non sussiste un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012), poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato. Infatti, con nota prot. 893/20/fncf/fta del 21/10/2020 la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici, indirizzata a tutti i Ministeri, le Regioni, le Province ed i Comuni, invita le Pubbliche amministrazioni a non sostituire i "rapporti di prova" emessi da laboratori accreditati con i "certificati" in tutte le ipotesi previste dalle cogenti disposizioni normative.

CAMPIONAMENTO DELL'EFFLUENTI

1. attenersi all'Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai : "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";
2. per la misura dei parametri di caratterizzazione dell'effluente dell'unica **emissione convogliata** si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013;
3. il punto di emissione E1, poiché ha un diametro inferiore a 0,35 m, potrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2 -, avere anche un solo punto di campionamento nella sezione ortogonale al condotto e destinata alle misure;
4. per la determinazione dei S.O.V. nell'**emissione convogliata** si applicherà la norma UNI EN 12619:2013 per il condotto E1, come sommatoria delle Specie Organiche Volatili (S.O.V.) espresse come Carbonio Organico totale (C.O.T.);

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta : MECA T.E. S.r.l. localizzazione : Z.I. - loc. Piantata s.n.c., - FERRANDINA (MT)

Tipo di attività: produzione e vendita trasformatori in media e bassa tensione

PUNTO DI EMISSIONE	FASE LAVORATIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI			INQUINANTI	VALORI LIMITATI DA RISPETTARE		NOTE
		Portata Nm ³ /h	Altezza metri	Diametro mm		Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa g/h	
E1	Trattamento termico del frutto del trasformatore	213,6	6,00	120	S.O.V. come C.O.T	150	32,04	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, Parte II, Tabella D, classe 3.

N.B. L'altezza del condotto è riferita al suolo.

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 6) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 7) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 8) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 9) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 10) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 11) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 12) **di dare inoltre atto che la presente determinazione:**
 - deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;
 - diviene esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio on - line della Provincia di Matera, a cura della Segreteria Generale;
 - deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE AREA III
Dott. Enrico DE CAPUA



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il
13 APR. 2021 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 13 APR. 2021

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale
